

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CE) n. 994/2003 della Commissione, dell'11 giugno 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 995/2003 della Commissione, dell'11 giugno 2003, recante deroga al regolamento (CE) n. 43/2003 e che modifica tale regolamento per quanto riguarda il periodo di presentazione delle domande di aiuto per l'invecchiamento del vino liquoroso a Madera e del vino nelle Azzorre** 3
- Regolamento (CE) n. 996/2003 della Commissione, dell'11 giugno 2003, che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso 4
- Regolamento (CE) n. 997/2003 della Commissione, dell'11 giugno 2003, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva 7

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

2003/424/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 6 giugno 2003, che modifica la decisione 96/603/CE recante l'elenco di prodotti delle classi A «nessun contributo all'incendio» di cui alla decisione 94/611/CE che attua l'articolo 20 della direttiva 89/106/CEE del Consiglio sui prodotti da costruzione ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2003) 1673]** 9

2003/425/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, dell'11 giugno 2003, che istituisce un gruppo di esperti incaricato di fornire pareri alla Commissione sulla strategia da seguire in materia di incidenti nel settore dei trasporti** 10

2003/426/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 5 giugno 2003, che autorizza l'immissione sul mercato del «succo di noni» (succo del frutto della *Morinda citrifolia* L.) in qualità di nuovo prodotto alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2003) 1789] 12**

2003/427/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 5 giugno 2003, che autorizza l'immissione sul mercato di olio ad alto tenore di DHA (acido docosaesaenoico) derivato dalla microalga *Schizochytrium* sp. in qualità di nuovo ingrediente alimentare ai sensi del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2003) 1790] 13**

2003/428/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, dell'11 giugno 2003, che stabilisce misure complementari da attuare prima della revoca delle restrizioni applicate in conformità della direttiva 92/40/CEE del Consiglio riguardo all'influenza aviaria ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2003) 1817] 15**

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 994/2003 DELLA COMMISSIONE
dell'11 giugno 2003
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 giugno 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'11 giugno 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	84,6
	096	52,4
	999	68,5
0707 00 05	052	109,0
	999	109,0
0709 90 70	052	92,6
	999	92,6
0805 50 10	382	63,8
	388	58,6
	528	60,5
	999	61,0
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	79,0
	400	103,1
	404	89,5
	508	75,9
	512	71,0
	524	59,9
	528	68,2
	720	115,0
	800	224,9
	804	102,3
	999	98,9
0809 10 00	052	111,0
	999	111,0
0809 20 95	064	261,1
	068	156,6
	400	289,8
	999	235,8

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 995/2003 DELLA COMMISSIONE**dell'11 giugno 2003****recante deroga al regolamento (CE) n. 43/2003 e che modifica tale regolamento per quanto riguarda il periodo di presentazione delle domande di aiuto per l'invecchiamento del vino liquoroso a Madera e del vino nelle Azzorre**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1453/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1600/92 (Poseima) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 34,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 38, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 43/2003 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti a favore delle produzioni locali di prodotti vegetali nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione ⁽²⁾, le domande di aiuto per l'invecchiamento dei vini liquorosi devono essere presentate agli organismi competenti nel corso dei primi due mesi di ogni anno.
- (2) Per il 2003 è opportuno prorogare il periodo di introduzione delle domande di aiuto per l'invecchiamento dei vini nelle Azzorre in modo da consentire alle autorità competenti di prendere le disposizioni amministrative necessarie in materia di gestione e di controllo, in particolare riguardo all'aiuto per l'invecchiamento del vino «verdelho» di cui all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1453/2001.
- (3) Allo scopo di garantire una buona amministrazione e di armonizzare le disposizioni concernenti la presentazione delle domande di aiuto, è opportuno disporre, analogamente alle modalità previste dall'articolo 54 del regolamento (CE) n. 43/2003 per le domande di aiuto per

superficie, che le autorità competenti dello Stato membro stabiliscano anche i periodi di presentazione delle domande di aiuto per l'invecchiamento dei vini.

- (4) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 43/2003.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il 2003 le domande di aiuto per l'invecchiamento dei vini delle Azzorre devono essere presentate entro il 31 luglio 2003.

Articolo 2

Il testo dell'articolo 38, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 43/2003 è sostituito dal seguente:

«2. L'aiuto per l'invecchiamento dei vini liquorosi di Madera e dei vini delle Azzorre è concesso ai produttori di tali regioni che ne presentano domanda all'organismo competente nel corso del periodo stabilito dalle autorità competenti dello Stato membro. Tale periodo è fissato in modo da consentire l'esecuzione dei necessari controlli sul posto.»

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 198 del 21.7.2001, pag. 26.

⁽²⁾ GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 25.

REGOLAMENTO (CE) N. 996/2003 DELLA COMMISSIONE
dell'11 giugno 2003
che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1503/96 della Commissione, del 29 luglio 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1298/2002 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 11 del regolamento (CE) n. 3072/95 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 di detto articolo, il dazio all'importazione è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato di una determinata percentuale a seconda che si tratti di riso semigreggio o di riso lavorato, previa deduzione del prezzo all'importazione, purché tale dazio non superi l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.
- (2) In virtù dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 3072/95, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi per il prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato comunitario d'importazione del prodotto.

- (3) Il regolamento (CE) n. 1503/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso.
- (4) I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entra in vigore una nuova fissazione. Essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili dalla fonte di riferimento di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1503/96 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica.
- (5) Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento.
- (6) L'applicazione del regolamento (CE) n. 1503/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente agli allegati del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore del riso, di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 3072/95, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 giugno 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 189 del 30.7.1996, pag. 71.

⁽⁴⁾ GU L 189 del 18.7.2002, pag. 8.

ALLEGATO I

Dazi applicabili all'importazione di riso e di rotture di riso

(in EUR/t)

Codice NC	Dazio all'importazione ⁽²⁾				
	Paesi terzi (esclusi ACP e Bangla- desh) ⁽³⁾	ACP ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾	Bangladesh ⁽⁴⁾	Basmati India e Pakistan ⁽⁵⁾	Egitto ⁽⁶⁾
1006 10 21	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 23	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 25	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 27	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 92	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 94	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 96	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 98	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 20 11	238,82	79,25	115,07		179,12
1006 20 13	238,82	79,25	115,07		179,12
1006 20 15	238,82	79,25	115,07		179,12
1006 20 17	264,00	88,06	127,66	14,00	198,00
1006 20 92	238,82	79,25	115,07		179,12
1006 20 94	238,82	79,25	115,07		179,12
1006 20 96	238,82	79,25	115,07		179,12
1006 20 98	264,00	88,06	127,66	14,00	198,00
1006 30 21	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 23	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 25	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 27	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 42	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 44	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 46	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 48	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 61	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 63	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 65	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 67	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 92	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 94	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 96	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 98	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 40 00	(7)	41,18	(7)		96,00

⁽¹⁾ Per le importazioni di riso originario degli Stati ACP, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 2286/2002 del Consiglio (GU L 345 del 10.12.2002, pag. 5) e (CE) n. 2603/97 della Commissione (GU L 351 del 23.12.1997, pag. 22), modificato.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 1706/98, i dazi non sono applicati ai prodotti originari degli Stati ACP e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

⁽³⁾ Il dazio all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 3072/95.

⁽⁴⁾ Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 del Consiglio (GU L 337 del 4.12.1990, pag. 1) e (CEE) n. 862/91 della Commissione (GU L 88 del 9.4.1991, pag. 7), modificato.

⁽⁵⁾ L'importazione di prodotti originari dei PTOM è esente dal dazio all'importazione, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio (GU L 263 del 19.9.1991, pag. 1), modificata.

⁽⁶⁾ Per il riso semigreggio della varietà Basmati di origine indiana e pakistana, riduzione di 250 EUR/t [articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1503/96, modificato].

⁽⁷⁾ Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

⁽⁸⁾ Per le importazioni di riso di origine e provenienza egiziana, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 2184/96 del Consiglio (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 1) e (CE) n. 196/97 della Commissione (GU L 31 dell'1.2.1997, pag. 53).

ALLEGATO II

Calcolo dei dazi all'importazione nel settore del riso

	Risone	Tipo Indica		Tipo Japonica		Rotture
		Semigreggio	Lavorato	Semigreggio	Lavorato	
1. Dazio all'importazione (EUR/t)	(¹)	264,00	416,00	238,82	416,00	(¹)
2. Elementi di calcolo:						
a) Prezzo cif Arag (EUR/t)	—	235,80	206,68	333,36	359,01	—
b) Prezzo fob (EUR/t)	—	—	—	307,72	333,37	—
c) Noli marittimi (EUR/t)	—	—	—	25,64	25,64	—
d) Fonte	—	USDA e operatori	USDA e operatori	Operatori	Operatori	—

(¹) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

REGOLAMENTO (CE) N. 997/2003 DELLA COMMISSIONE
dell'11 giugno 2003
che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1513/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento n. 136/66/CEE, quando il prezzo nella Comunità è superiore ai corsi mondiali, la differenza tra detti prezzi può essere compensata da una restituzione al momento dell'esportazione di olio d'oliva verso i paesi terzi.
- (2) Le regole e le modalità relative alla fissazione ed alla concessione della restituzione all'esportazione di olio d'oliva sono state adottate con il regolamento (CEE) n. 616/72 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2962/77 ⁽⁴⁾.
- (3) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento n. 136/66/CEE, la restituzione deve essere la stessa per tutta la Comunità.
- (4) In conformità dell'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento n. 136/66/CEE, la restituzione per l'olio d'oliva è fissata prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione, sul mercato della Comunità dei prezzi dell'olio d'oliva e delle disponibilità, nonché, sul mercato mondiale, dei prezzi dell'olio d'oliva. Tuttavia, qualora la situazione del mercato mondiale non consentisse di stabilire i corsi più favorevoli dell'olio d'oliva, è possibile tener conto del prezzo su tale mercato dei principali oli vegetali concorrenti e del divario tra tale prezzo e quello dell'olio d'oliva, constatato nel corso di un periodo rappresentativo. L'importo della restituzione non può essere superiore alla differenza tra il prezzo dell'olio d'oliva nella Comunità e quello sul mercato mondiale, adeguata, se del caso, per tener conto delle spese attinenti all'esportazione del prodotto su quest'ultimo mercato.

- (5) In conformità dell'articolo 3, paragrafo 3, terzo comma, lettera b) del regolamento n. 136/66/CEE, può essere deciso che la restituzione sia fissata mediante gara. La gara riguarda l'importo della restituzione e può essere limitata a taluni paesi di destinazione e a determinate quantità, qualità e presentazioni.
- (6) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma del regolamento n. 136/66/CEE, la restituzione per l'olio d'oliva può essere fissata a livelli differenti a seconda della destinazione, allorché la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo rendono necessario.
- (7) La restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese. In caso di necessità, detta restituzione può essere modificata nell'intervallo.
- (8) L'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dell'olio d'oliva e in particolare al prezzo di questo prodotto nella Comunità nonché sui mercati dei paesi terzi, conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato.
- (9) Il comitato di gestione per le materie grasse non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c) del regolamento n. 136/66/CEE sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 giugno 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 72 del 30.9.1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU L 201 del 26.7.2001, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 78 del 31.3.1972, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 348 del 30.12.1977, pag. 53.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'11 giugno 2003, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
1509 10 90 9100	A00	EUR/100 kg	0,00
1509 10 90 9900	A00	EUR/100 kg	0,00
1509 90 00 9100	A00	EUR/100 kg	0,00
1509 90 00 9900	A00	EUR/100 kg	0,00
1510 00 90 9100	A00	EUR/100 kg	0,00
1510 00 90 9900	A00	EUR/100 kg	0,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 1779/2002 della Commissione (GU L 269 del 5.10.2002, pag. 6).

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 giugno 2003

che modifica la decisione 96/603/CE recante l'elenco di prodotti delle classi A «nessun contributo all'incendio» di cui alla decisione 94/611/CE che attua l'articolo 20 della direttiva 89/106/CEE del Consiglio sui prodotti da costruzione

[notificata con il numero C(2003) 1673]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/424/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione ⁽¹⁾, modificata dalla direttiva 93/68/CEE ⁽²⁾,

vista la decisione 2000/147/CE della Commissione, dell'8 febbraio 2000, che attua la direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda la classificazione della reazione all'azione dell'incendio dei prodotti da costruzione ⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 96/603/CE della Commissione ⁽⁴⁾, modificata dalla decisione 2000/605/CE ⁽⁵⁾, elenca i prodotti appartenenti alla classe A «nessun contributo all'incendio» di cui alle tabelle 1 e 2 dell'allegato della decisione 94/611/CE della Commissione ⁽⁶⁾ che istituisce un sistema europeo di classificazione delle reazioni all'azione dell'incendio dei prodotti da costruzione.
- (2) La decisione 94/611/CE è stata sostituita dalla decisione 2000/147/CE.
- (3) Il testo figurante nella colonna «Osservazioni» in corrispondenza della voce «Malta con agenti leganti inorganici» della tabella dell'allegato della decisione 96/603/CE deve essere adattato al progresso tecnico.

- (4) La decisione 96/603/CE deve pertanto essere modificata di conseguenza.

- (5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la costruzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nella tabella dell'allegato della decisione 96/603/CE, il testo figurante nella colonna «Osservazioni» in corrispondenza della voce «Malta con agenti leganti inorganici»: «Malta per intonaco/gessature e malte per lisciare i pavimenti contenenti uno o più agenti leganti: cemento, calce, cemento da muratore e gesso» è sostituito dal seguente: «Malte per rinzafo e intonaco, malte per massetti e malte per murature contenenti uno o più agenti leganti inorganici, quali cemento, calce, cemento per murature e gesso».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 2003.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 220 del 30.8.1993, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 50 del 23.2.2000, pag. 14.

⁽⁴⁾ GU L 267 del 19.10.1996, pag. 23.

⁽⁵⁾ GU L 258 del 12.10.2000, pag. 36.

⁽⁶⁾ GU L 241 del 19.9.1994, pag. 25.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 giugno 2003

che istituisce un gruppo di esperti incaricato di fornire pareri alla Commissione sulla strategia da seguire in materia di incidenti nel settore dei trasporti

(2003/425/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

DECIDE:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando quanto segue:

(1) È necessario garantire un livello elevato ed uniforme di protezione dei cittadini europei in tutti i modi di trasporto e attuare una strategia per ridurre il numero degli incidenti. Lo svolgimento di inchieste tecniche indipendenti sugli inconvenienti e sugli incidenti rappresenta uno dei mezzi per migliorare la sicurezza, dato che ne verrebbero individuate le cause permettendo così di evitare i sinistri.

(2) Le inchieste sulle cause degli incidenti non devono riguardare il risarcimento dei danni da essi provocati o l'accertamento delle responsabilità. Queste inchieste dovranno quindi essere indipendenti da quelle svolte dalle autorità giudiziarie, dalle società assicuratrici, dal settore, dagli operatori e dalle autorità regolatrici o da qualsiasi altro soggetto i cui interessi potrebbero essere incompatibili con il compito affidato all'ente o all'organismo che effettua l'inchiesta.

(3) Nel Libro bianco «La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte»⁽¹⁾, la Commissione indica che si avverte sempre più l'esigenza di inchieste tecniche indipendenti, che stabiliscano le cause degli incidenti e definiscano i mezzi per migliorare la legislazione. A tale scopo, nel Libro bianco, la Commissione raccomanda la creazione di «un Comitato di esperti indipendenti, presso la Commissione, incaricato di migliorare la legislazione vigente e di adeguare la metodologia [europea] all'evoluzione tecnica».

(4) Per l'esame di tutte le questioni legate alle inchieste tecniche indipendenti sugli incidenti, la Commissione desidera istituire un gruppo di esperti incaricato di fornire pareri alla Commissione sulla strategia da seguire in materia di incidenti nel settore dei trasporti.

(5) L'istituzione di un gruppo di esperti, affiancando le altre opportune procedure di consultazione, farà progredire la politica comunitaria nel campo delle inchieste indipendenti sugli incidenti. Il gruppo avrà il compito di fornire pareri alla Commissione sulla necessità di migliorare la normativa esistente e, ove necessario, di proporre nuove iniziative su tutti i modi di trasporto, compreso il trasporto di energia (oleodotti e gasdotti), per quanto riguarda il miglioramento della normativa in vigore e l'adeguamento della metodologia,

*Articolo 1***Oggetto**

È istituito un gruppo di esperti incaricato di fornire pareri alla Commissione sulla strategia da seguire in materia di incidenti nel settore dei trasporti, di seguito definito «il gruppo di esperti».

*Articolo 2***Missione**

Il gruppo di esperti ha il compito di fornire pareri alla Commissione sulla necessità di migliorare la normativa esistente e, ove necessario, sull'opportunità di proporre nuove iniziative su tutti i modi di trasporto, compreso il trasporto di energia (oleodotti e gasdotti), ad esclusione degli aspetti relativi alla salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

*Articolo 3***Composizione**

Il gruppo di esperti è costituito da personalità qualificate aventi le competenze necessarie per trattare le questioni relative alla sicurezza dei trasporti, e in particolare alle inchieste tecniche indipendenti sugli incidenti in tutti i modi di trasporto, compreso il trasporto di energia (oleodotti e gasdotti). Il gruppo è composto di 12 membri ed è presieduto da un rappresentante della Commissione.

*Articolo 4***Nomina**

1. I membri del gruppo di esperti sono nominati ad personam dalla Commissione sulla base di criteri obiettivi di competenza e di esperienza riconosciute. La durata del loro mandato è di due anni ed è rinnovabile una volta con decisione della Commissione.

2. Alla scadenza del mandato, i membri del gruppo di esperti rimangono in carica fino a quando non si sia provveduto alla loro sostituzione o al rinnovo del mandato.

⁽¹⁾ COM(2001) 370 del 12 settembre 2001, pag. 69.

3. Il mandato di un membro cessa prima della sua scadenza a seguito di dimissioni o di decesso. Il membro titolare è sostituito per la durata residua del mandato, con la nomina di un nuovo membro da parte della Commissione secondo la procedura di cui al paragrafo 2.

4. Un invito a presentare candidature sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* al fine di procedere alle nomine. La Commissione seleziona i membri in base alle candidature pervenute a seguito dell'invito. I criteri di selezione tengono conto delle competenze e dell'esperienza dei candidati, della loro rappresentatività, della capacità di contribuire a lavori strategici di riflessione e favoriscono una composizione equilibrata tra le categorie di specialisti dei vari modi di trasporto.

5. L'elenco dei membri è pubblicato dalla Commissione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a fini di informazione.

Articolo 5

Durata del mandato, gruppi di lavoro ed esperti supplementari

1. Il gruppo di esperti si riunisce in seduta plenaria due volte l'anno, presso la sede della Commissione e su convocazione della Commissione stessa.

2. Al fine di realizzare la missione di cui all'articolo 2, il gruppo di esperti può costituire gruppi di lavoro ad hoc.

3. Il presidente può decidere di invitare altri esperti per esaminare determinate questioni, su richiesta di un membro o di propria iniziativa.

4. Le spese di viaggio e di soggiorno dei membri del gruppo ed eventualmente degli esperti invitati a norma del paragrafo 3 sono rimborsate in base alle disposizioni in vigore presso la Commissione.

Articolo 6

Obbligo di riservatezza

Con riserva dell'articolo 287 del trattato CE, i membri del gruppo di esperti hanno l'obbligo di non divulgare le informazioni ottenute nel contesto dei lavori del gruppo o di uno dei suoi gruppi di lavoro.

Articolo 7

Regolamento interno e segretariato

1. Il gruppo di esperti adotta il proprio regolamento interno.

2. Le attività di segretariato del gruppo di esperti sono espletate dalla Commissione.

Articolo 8

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 2003.

Per la Commissione
Loyola DE PALACIO
Vicepresidente

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 giugno 2003

che autorizza l'immissione sul mercato del «succo di noni» (succo del frutto della *Morinda citrifolia* L.) in qualità di nuovo prodotto alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2003) 1789]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(2003/426/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7,

vista la richiesta presentata il 25 aprile 2000 dalla Morinda Inc. alle competenti autorità del Belgio relativa all'immissione sul mercato del «succo di noni» (succo del frutto della *Morinda citrifolia* L.) in qualità di nuovo prodotto alimentare,

vista la relazione valutativa preliminare elaborata dalle autorità competenti del Belgio,

considerando quanto segue:

- (1) Nella relazione valutativa preliminare del competente organo belga si è giunti alla conclusione che era necessaria una valutazione supplementare.
- (2) La Commissione ha trasmesso la relazione preliminare a tutti gli Stati membri il 18 settembre 2001.
- (3) In data 4 dicembre 2001 è stato chiesto al comitato scientifico per i prodotti alimentari (SCF) di fornire una valutazione supplementare. Nel suo parere del 4 dicembre 2002 l'SCF è giunto alla conclusione che il «succo di noni» tahitiano risulta accettabile ai livelli di assunzione osservati. Il comitato ha inoltre constatato che i dati forniti e le informazioni disponibili non costituivano la prova di particolari effetti benefici del «succo di noni» superiori a quelli di altri succhi di frutta.

- (4) Le disposizioni fornite nella presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sulla catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il «succo di noni» (succo del frutto della *Morinda citrifolia* L.) può essere commercializzato nella Comunità in qualità di nuovo ingrediente alimentare da utilizzarsi nelle bevande pastorizzate a base di frutta.

Articolo 2

Il termine «succo di Noni» o «succo della *Morinda citrifolia*» è indicato sull'etichetta del prodotto in quanto tale, ovvero nell'elenco degli ingredienti di bevande a base di frutta dei prodotti alimentari che lo contengono conformemente alla direttiva 2001/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.

Articolo 3

Destinataria della presente decisione è la Morinda Inc. 333 W. River Park Drive, Provo, Ut 84604, USA.

Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 giugno 2003

che autorizza l'immissione sul mercato di olio ad alto tenore di DHA (acido docosaesaenoico) derivato dalla microalga *Schizochytrium* sp. in qualità di nuovo ingrediente alimentare ai sensi del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio

*[notificata con il numero C(2003) 1790]***(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)**

(2003/427/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7,vista la richiesta presentata il 13 febbraio 2001 dalla Martek Biosciences Corporation, ex OmegaTech GmbH, alle competenti autorità del Regno Unito per l'immissione sul mercato, in qualità di nuovo ingrediente alimentare, dell'olio ad alto tenore di DHA (acido docosaesaenoico) derivato dalla microalga *Schizochytrium* sp.,

vista la relazione di valutazione iniziale delle competenti autorità del Regno Unito,

considerando quanto segue:

- (1) Nella valutazione iniziale l'organo britannico competente per la valutazione dei prodotti alimentari è giunto alla conclusione che l'olio ad alto tenore di DHA (acido docosaesaenoico) derivato dalla microalga *Schizochytrium* sp. è sicuro per il consumo umano.
- (2) La Commissione invia la relazione di valutazione iniziale a tutti gli Stati membri il 20 giugno 2002.
- (3) Entro il termine di 60 giorni, disposto all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 258/97, sono state presentate obiezioni motivate all'immissione sul mercato del prodotto, conformemente alla citata disposizione.
- (4) In risposta alle osservazioni e alle obiezioni sollevate, la OmegaTech GmbH ha modificato le indicazioni e l'applicazione dell'olio ad alto tenore di DHA. Le modifiche in questione sono state discusse con gli esperti degli Stati membri il 21 ottobre 2002.
- (5) Sulla base della relazione iniziale di valutazione si stabilisce che l'olio ad alto tenore di DHA (acido docosaesaenoico) derivato dalla microalga *Schizochytrium* sp. è conforme ai criteri indicati all'articolo 3, paragrafo 1, del citato regolamento.

- (6) I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'olio ad alto tenore di DHA (acido docosaesaenoico) derivato dalla microalga *Schizochytrium* sp. conformemente a quanto specificato all'allegato 1, può essere commercializzato nella Comunità in qualità di nuovo ingrediente alimentare per gli usi e i livelli massimi elencati all'allegato 2.

Articolo 2

La designazione di olio ad alto tenore di DHA derivato dalla microalga *Schizochytrium* sp. sarà indicata sull'etichetta del prodotto stesso o nell'elenco degli ingredienti dei prodotti alimentari che lo contengono.

Articolo 3

Destinataria della presente decisione è la Martek Biosciences Corporation, 6480 Dobbin Rd. Columbia, Maryland — 21045 USA.

Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1.

ALLEGATO 1

CARATTERISTICHE DELL'OLIO AD ALTO TENORE DI DHA (ACIDO DOCOSAESAENOICO) OTTENUTO MEDIANTE ESTRAZIONE DI ESANO DALLA MICROALGA *SCHIZOCHYTRIUM* SP.

Test	Specifiche
Indice di acidità	Non oltre 0,5 mg KOH/g
Indice di perossido (PV)	Non oltre 5,0 meq/kg di olio
Umidità e particelle volatili	Non oltre lo 0,05 %
Parti non saponificabili	Non oltre il 4,5 %
Acidi grassi trans	Non oltre l'1 %
Contenuto di DHA	Non inferiore al 32,0 %

ALLEGATO 2

USI DELL'OLIO AD ALTO TENORE DI DHA (ACIDO DOCOSAESAENOICO) DERIVATO DALLA MICROALGA *SCHIZOCHYTRIUM* SP.

Utilizzazione per gruppo di prodotti	Livello massimo di utilizzazione di DHA
Prodotti lattiero-caseari escluse bevande a base di latte	200 mg/100 g o per i formaggi 600 mg/100 g
Prodotti sostitutivi dei prodotti lattiero-caseari escluse bevande	200 mg/100 g o per i prodotti sostitutivi dei formaggi 600 mg/100 g
Spalmabili e condimenti	600 mg/100 g
Cereali per prima colazione	500 mg/100 g
Integratori alimentari	200 mg per dose quotidiana secondo le indicazioni del fabbricante
Prodotti dietetici con particolari indicazioni mediche	Conformemente ai particolari requisiti nutrizionali delle persone cui sono destinati
Alimenti destinati a diete dimagranti ipocaloriche	200 mg/sostituto pasto

Nota: la stabilità ossidativa di tutti i prodotti contenenti olio ad alto tenore di DHA derivato da *Schizochytrium* sp. dovrebbe essere dimostrata conformemente ad un'adeguata metodologia d'analisi riconosciuta e approvata a livello nazionale e internazionale (ad esempio AOAC).

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 giugno 2003

che stabilisce misure complementari da attuare prima della revoca delle restrizioni applicate in conformità della direttiva 92/40/CEE del Consiglio riguardo all'influenza aviaria

*[notificata con il numero C(2003) 1817]***(I testi in lingua francese, olandese e tedesca sono i soli facenti fede)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2003/428/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽³⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 92/40/CEE del Consiglio ⁽⁵⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003, ha istituito misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria.
- (2) Dal 28 febbraio 2003 i Paesi Bassi hanno denunciato la presenza di vari focolai di influenza aviaria. Anche il Belgio ha notificato l'insorgenza di focolai dal 16 aprile 2003. Il 13 maggio 2003 le autorità veterinarie della Germania hanno confermato la presenza dell'influenza aviaria in un allevamento avicolo nella Renania settentrionale-Vestfalia.
- (3) Per rafforzare le misure prese nell'ambito della direttiva 92/40/CEE dagli Stati membri colpiti dalla malattia, la Commissione ha adottato varie decisioni, tra cui la decisione 2003/289/CE ⁽⁶⁾, modificata dalla decisione 2003/388/CE ⁽⁷⁾, per il Belgio, la decisione 2003/290/CE ⁽⁸⁾, modificata dalla decisione 2003/387/CE ⁽⁹⁾, per i Paesi Bassi e la decisione 2003/358/CE ⁽¹⁰⁾, modificata dalla

decisione 2003/386/CE ⁽¹¹⁾, per la Germania, recanti misure di protezione contro l'influenza aviaria negli Stati membri rispettivi.

- (4) La creazione di zone di protezione e di sorveglianza attorno ai focolai confermati, in conformità dell'articolo 9 della direttiva 92/40/CEE, costituisce un elemento essenziale nella lotta contro la malattia. La direttiva non precisa tuttavia le misure necessarie da attuare prima di revocare le restrizioni applicate in tali zone.
- (5) Nelle ultime settimane la situazione è migliorata nei tre paesi colpiti dalla malattia, sicché in un prossimo futuro si potrebbero revocare le restrizioni applicate nelle zone di sorveglianza. La vasta diffusione dell'epidemia esige tuttavia la massima cautela nella soppressione delle zone di protezione e di sorveglianza. Prima di sopprimere queste zone è necessario garantire la rimozione in condizioni di sicurezza del letame e altre sostanze dalle aziende infette, qualora non sia stato possibile trattare in modo adeguato questo tipo di materiale.
- (6) Fintanto che non saranno revocate le misure applicabili nelle zone di sorveglianza, è necessario mantenere alcune disposizioni per il trasporto dei pulcini di un giorno, delle carni di pollame da macello e delle uova da tavola.
- (7) Durante l'epidemia numerosi allevamenti avicoli e altri stabilimenti sono stati svuotati a causa dell'infezione dell'influenza aviaria o a titolo preventivo. Tenuto conto della vasta diffusione della malattia, è necessario, prima di procedere ad un ripopolamento su vasta scala, introdurre volatili di controllo nelle aziende e negli altri stabilimenti colpiti dell'influenza aviaria, in modo da accertare l'assenza di virus nell'ambiente.
- (8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14.

⁽³⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 167 del 22.6.1992, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 105 del 26.4.2003, pag. 24.

⁽⁷⁾ GU L 133 del 29.5.2003, pag. 92.

⁽⁸⁾ GU L 105 del 26.4.2003, pag. 28.

⁽⁹⁾ GU L 133 del 29.5.2003, pag. 91.

⁽¹⁰⁾ GU L 123 del 17.5.2003, pag. 55.

⁽¹¹⁾ GU L 133 del 29.5.2003, pag. 89.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oltre ad applicare le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 92/40/CEE, il Belgio, la Germania e i Paesi Bassi possono autorizzare il trasporto di mangimi, lettieri o letame, sotto sorveglianza ufficiale e adottando tutte le misure di biosicurezza opportune, verso un impianto riconosciuto nel proprio territorio allo scopo di incenerire tale materiale o di sottoporlo ad un trattamento atto a garantire la distruzione del virus dell'influenza aviaria eventualmente presente. In attesa dell'incenerimento o del trattamento, l'autorità competente può autorizzare il trasporto di tale materiale, sotto sorveglianza ufficiale e adottando tutte le misure di biosicurezza opportune, verso impianti di magazzino appositamente riconosciuti dall'autorità competente. Qualora si proceda al trattamento, l'autorità competente provvede affinché il materiale trattato non venga spedito verso altri Stati membri o paesi terzi.

Articolo 2

Il Belgio, la Germania e i Paesi Bassi provvedono affinché nelle zone di protezione e di sorveglianza istituite nel territorio rispettivo in conformità dell'articolo 9 della direttiva 92/40/CEE vengano applicate le seguenti misure.

- 1) Tutte le aziende di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 92/40/CEE sono sottoposte ad ispezione visiva da parte dell'autorità competente nonché ad esami complementari intesi a confermare la corretta esecuzione delle operazioni di pulitura e di disinfezione, secondo quanto disposto all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), e all'articolo 11 della direttiva.
- 2) Fatte salve le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), e dell'articolo 11 della direttiva 92/40/CEE, volatili di controllo sono introdotti, secondo le modalità e le procedure fissate nell'allegato, nelle aziende e in altri stabilimenti in cui è stata confermata ufficialmente la presenza dell'influenza aviaria, prima di poter introdurre nuovamente i volatili conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, lettera f). La reintroduzione di volatili nelle aziende e in altri stabilimenti svuotati in una zona di sorveglianza ha luogo soltanto dopo il completamento delle procedure stabilite nell'allegato per la zona di sorveglianza in causa e previo accertamento che i volatili di controllo non sono stati infettati dal virus dell'influenza aviaria.

Articolo 3

Le autorità competenti del Belgio, della Germania e dei Paesi Bassi provvedono affinché vengano applicate le seguenti misure.

- 1) Fatto salvo il disposto dell'articolo 9, paragrafo 5, della direttiva 92/40/CEE, le misure applicate nella zona di sorveglianza non vengono revocate fintanto che non sia stato accertato che i volatili di controllo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, non sono stati infettati dal virus dell'influenza aviaria.

- 2) Fintanto che le misure non siano state revocate conformemente al paragrafo 1,

- a) l'autorità competente, adottando tutte le misure di biosicurezza opportune per evitare la diffusione dell'influenza aviaria, può autorizzare il trasporto, se non è vietato dalla direttiva 92/40/CEE, di volatili vivi e di uova da cova, in particolare per consentire i movimenti dei pulcini di un giorno, secondo quanto disposto all'articolo 9, paragrafo 4, lettere a), b) e c). Gli animali e le uova sono trasportati sotto controllo ufficiale verso aziende situate nel territorio dello Stato membro in causa;

- b) le carni fresche di volatili ottenute dalla macellazione di volatili originari delle zone di sorveglianza istituite e trasportati rispettando tutte le misure di biosicurezza opportune:

- sono contrassegnate con un bollo di forma rotonda conformemente ai requisiti supplementari stabiliti dall'autorità competente,

- non sono spedite verso altri Stati membri o paesi terzi,

- devono essere ottenute, sezionate, immagazzinate e trasportate separatamente dalle altre carni fresche di pollame destinate al commercio intracomunitario e all'esportazione verso paesi terzi e devono essere utilizzate in modo da evitare che siano immesse in prodotti o preparazioni a base di carne destinati al commercio intracomunitario o all'esportazione verso paesi terzi, a meno che abbiano subito il trattamento indicato nella tabella 1, lettere a), b) o c), dell'allegato III della direttiva 2002/99/CE;

- c) allo scopo di rafforzare la biosicurezza nel settore avicolo e di evitare la contaminazione incrociata, l'autorità competente provvede affinché nell'intero territorio del Belgio e dei Paesi Bassi e nel territorio della Renania settentrionale-Vestfalia:

- le uova da tavola siano trasportate unicamente da un'azienda ad un centro di imballaggio in imballaggi monouso oppure in contenitori, vassoi e altri materiali riutilizzabili che devono essere puliti e disinfettati prima e dopo ogni utilizzazione. Inoltre, nel caso di uova da tavola originarie di un altro Stato membro, l'autorità competente cura che gli imballaggi, i contenitori, i vassoi e altri materiali riutilizzabili usati per il loro trasporto siano restituiti, previa pulitura e disinfezione, o siano sottoposti ad un altro trattamento sotto sorveglianza ufficiale e secondo le istruzioni dell'autorità competente,

- i volatili destinati alla macellazione immediata siano trasportati con veicoli e in stie o gabbie che devono essere puliti e disinfettati prima e dopo ogni utilizzazione. Inoltre, nel caso di volatili da macello originari di un altro Stato membro, l'autorità competente cura che le stie, le gabbie e i contenitori siano restituiti, previa pulitura e disinfezione, o siano sottoposti ad un altro trattamento sotto sorveglianza ufficiale e secondo le istruzioni dell'autorità competente,

- i pulcini di un giorno siano trasportati in imballaggi monouso da distruggere dopo ogni utilizzazione,
- i disinfettanti e il metodo di pulitura e disinfezione siano approvati dall'autorità competente.

3) Nessun volatile è introdotto nelle aziende o in altri stabilimenti a rischio svuotati a titolo preventivo, di cui all'articolo 3 della decisione 2003/290/CE per i Paesi Bassi, della decisione 2003/289/CE per il Belgio e della decisione 2003/358/CE per la Germania, fintanto che non si sia accertato che i volatili di controllo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, in tutte le zone di sorveglianza adiacenti alla zona in causa non sono stati infettati dal virus dell'influenza aviaria.

Articolo 4

La Repubblica federale tedesca, il Regno del Belgio e il Regno dei Paesi Bassi sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO

1. Prima o durante la fase di introduzione dei volatili di controllo nelle aziende e negli stabilimenti in cui è stata ufficialmente confermata la presenza dell'influenza aviaria, i volatili di tutte le aziende situate nelle zone di protezione e di sorveglianza istituite attorno alle aziende in causa sono sottoposti ad una ispezione clinica intesa ad escludere qualsiasi sospetto di influenza aviaria.
 2. I volatili di controllo introdotti nelle aziende e negli stabilimenti:
 - devono essere sensibili all'influenza aviaria e possono essere utilizzati una sola volta come volatili di controllo,
 - non devono essere stati vaccinati contro l'influenza aviaria,
 - devono essere risultati sieronegativi nei confronti dell'influenza aviaria nei 14 giorni precedenti la loro introduzione nelle aziende e negli stabilimenti in causa,
 - devono avere almeno tre settimane di età,
 - devono essere identificati da un anello alla zampa o da un altro sistema di identificazione permanente.
 3. I volatili di controllo non sono introdotti nelle aziende e negli stabilimenti prima che siano trascorsi cinque giorni dalle operazioni di pulitura e di disinfezione a norma degli articoli 5 e 11 della direttiva 92/40/CEE.
 4. I volatili di controllo devono essere in contatto permanente e avere accesso permanente ad un'ampia superficie del pollaio.
 5. I volatili di controllo introdotti nelle aziende e negli stabilimenti devono corrispondere almeno all'1 % del carico normale di volatili dell'azienda e devono essere ripartiti in modo equilibrato.
 6. I volatili di controllo sono sottoposti ad un esame clinico almeno una volta per settimana sotto la sorveglianza delle autorità competenti.
 7. I volatili di controllo devono restare nelle aziende e negli stabilimenti almeno 21 giorni.
 8. Tutti i volatili di controllo che muoiano durante il periodo di 21 giorni dalla loro introduzione nell'azienda o nello stabilimento sono sottoposti ad una indagine patologica. Si prelevano campioni adeguati da sottoporre ad esami per l'individuazione dell'influenza aviaria secondo le istruzioni impartite dall'autorità competente.
 9. Dopo 21 giorni si procede al prelievo di campioni ematici e di campioni di feci o di essudato tracheale dai volatili di controllo allo scopo di individuare il virus dell'influenza aviaria e anticorpi specifici con una prevalenza del 5 % e un intervallo di confidenza del 95 %.
-